Avvenire



La Repubblica di tutti

La vita diritto inviolabile: limpida via della Consulta

La Corte costituzionale ha depositato il 2 marzo la sentenza con cui ha dichiarato inammissibile ilquesito referendario sull'omicidio del consenziente. Il dispositivo era stato già reso noto con ilcomunicato del 15 febbraio, ma vale la pena tornare sulla decisione della Consulta non solo per la suaintrinseca rilevanza, ma anche per l'interesse che suscita la lettura del testo integrale dellemotivazioni. A chi continua a ripetere polemicamente che la materia del quesito non è tra quelle percui la Costituzione esclude esplicitamente il ricorso al referendum abrogativo, la Corte ricordaancora una volta che sin dal lontano 1978 essa «ha costantemente affermato l'esistenza di valori diordine costituzionale... da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là della letteradell'art. 75». In base a una giurisprudenza ormai ultraquarantennale non possono essere sottoposte areferendum abrogativo le leggi che risultano determinanti per l'efficacia di organi o principigarantiti dalla Costituzione. Come nel caso in questione, in cui il quesito referendario, sottolineala sentenza appena depositata, viene «a incidere su normativa costituzionalmente necessaria» e per dipiù in



rapporto a «un valore che si colloca in posizione apicale nell'ambito dei diritti dellapersona». La Corte, citando innumerevoli suoi pronunciamenti, sottolinea infatti che «il diritto allavita è da iscriversi tra i diritti inviolabili», quelli che appartengono «all'essenza dei valorisupremi sui quali si fonda la Costituzione italiana». Anzi, è «il primo dei diritti inviolabilidell'uomo, in quanto presupposto per l'esercizio di tutti gli altri», e da esso discende «il doveredello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello - diametralmente opposto - diriconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire». Gliargomenti e lo stesso tenore letterale delle proposizioni della Consulta sono impegnativi e i quindicigiudici ne hanno tratto le conseguenze bocciando il quesito referendario in quanto l'eventualeabrogazione del reato di omicidio del consenziente avrebbe privato l'ordinamento della «tutela minima» costituzionalmente dovuta al «bene della vita umana» e «la libertà di autodeterminazione non può maiprevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene». «Vietando ai terzi di farsiesecutori delle altrui richieste di morte, pur validamente espresse», sostiene la Corte, «l'incriminazione dell'omicidio del consenziente assolve, in effetti, come quella dell'aiuto alsuicidio, allo scopo, di perdurante attualità, di proteggere il diritto alla vita soprattutto - maoccorre aggiungere: non soltanto - delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelteestreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, oanche soltanto non sufficientemente meditate». Sappiamo bene, tuttavia, che nel secondo caso, quellodell'aiuto al suicidio, nel 2019 giudici costituzionali hanno stabilito la non punibilità in alcune



Avvenire



circoscritte ipotesi e condizioni. In Parlamento si sta discutendo la legge che dovrebbe recepire lesollecitazioni della Corte e la sentenza che riguarda la «figura finitima» dell'omicidio delconsenziente potrebbe fornire spunti di riflessione utili a percorrere coerentemente lo strettosentiero aperto dai giudici della Consulta. RIPRODUZIONE RISERVATA.

